Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Mercoledì, 1° agosto 1934 - ANNO XII** — **Numero 179**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(7231)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. 1208.
Inclusione dell'abitato di S. Agata Feltria (provincia di Pesaro) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Agata Feltria, in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1209.
Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;
Visti i Regi decreti 2 giugno 1927, n. 1256, 13 marzo 1930, n. 353, e 13 luglio 1933, n. 897, che modificarono successivamente lo statuto dell'Ente suddetto;
Ritenuta l'opportunità di apportare nuove modificazioni allo statuto stesso;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », è modificato secondo l'unito testo, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 86. — MANCINI.

Statuto dell'Ente autonomo
« Fiera campionaria internazionale di Milano ».

Scopo.

Art. 1.

L'Ente autonomo con sede a Milano, denominato « Fiera campionaria internazionale di Milano », ha lo scopo di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee.

Patrimonio.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività nette risultanti dall'inventario di consegna sottoscritto dal Regio commissario Piero Puricelli in data 25 ottobre 1926;

b) dalla quota parte delle attività nette di esercizio secondo quanto dispone l'art. 10 del presente statuto.

Art. 3.

Alle spese pel funzionamento dell'Ente si provvede:

a) con le quote di noleggio dei posteggi e con il ricavo di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla Fiera;

b) con le donazioni, elargizioni e proventi derivanti dall'attività svolta dall'Ente e con ogni altra forma di contributo ammessa dalle leggi vigenti;

c) con gli interessi attivi del patrimonio.

Ordinamento - Organi - Funzioni.

Art. 4.

L'Ente è retto da un Consiglio generale ed amministrato da una Giunta esecutiva.

Il presidente del Consiglio generale è anche presidente della Giunta esecutiva.

Il presidente è nominato dal Capo del Governo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Ente ha anche un presidente onorario nella persona del podestà di Milano.

Art. 5.

Il Consiglio generale è composto di 16 membri oltre il presidente e cioè:

a) un membro designato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

b) un membro designato dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

c) un membro designato dalla Confederazione nazionale fascista del commercio;

d) un membro designato dalla Confederazione fascista delle imprese di comunicazioni interne;

e) un membro designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

f) un membro designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

g) un membro designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;

h) un membro designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

i) tre membri designati dalle Amministrazioni dello Stato e precisamente:

uno dal Ministero delle corporazioni,
uno dal Ministero delle finanze,
uno dal Ministero delle comunicazioni;

l) cinque membri designati dai seguenti Enti:

tre dal comune di Milano,
uno dalla provincia di Milano,
uno dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano.

Tutti i membri designati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), debbono avere il benestare del Ministero delle corporazioni.

Tutti i membri nominati in base alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati in base alla lettera *i*) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza di posto le rispettive Confederazioni e gli Enti mandanti provvederanno alla nuova designazione entro trenta giorni dalla vacanza e la nuova designazione cadrà con l'anzianità posseduta dal membro al quale il nuovo eletto è successo.

Il presidente e tutti i membri del Consiglio hanno voto deliberativo.

Art. 6.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive, delibera sulle forme dell'azione da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari.

Le funzioni del presidente e dei consiglieri sono gratuite.

Art. 7.

Il Consiglio generale nomina nel suo seno una Giunta esecutiva composta del presidente, da sei membri e da un segretario.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il segretario della Giunta, scelto anche fra estranei, è pure segretario del Consiglio generale.

Le funzioni del segretario possono essere anche retribuite.

I componenti la Giunta esecutiva dovranno essere scelti fra le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), dell'art. 5.

Uno dei membri designati dal comune di Milano giusto il disposto della lettera *l*) dell'art. 5 fa parte di diritto della Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva rappresenta il Consiglio generale e provvede alla esecuzione dei suoi deliberati, alla ordinaria gestione, al funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni collaterali.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio generale, ed in sua assenza il consigliere anziano appartenente alla Giunta, ha la rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede le sedute del Consiglio generale e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni.

Il presidente del Consiglio generale ed un consigliere sottoscrivono gli atti ed i bilanci. Il presidente del Consiglio generale compie le funzioni a lui attribuite dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Bilancio.

Art. 9.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e cessa il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio generale sarà convocato per approvare il bilancio.

Il Consiglio generale ogni anno dovrà nominare tre revisori dei conti che dureranno in carica un anno e sono rieleggibili: uno dei revisori sarà designato dal comune di Milano.

I revisori hanno le funzioni ed i poteri di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Il bilancio è compilato dalla Giunta esecutiva e da essa illustrato con una relazione firmata dal suo presidente.

Ai revisori sarà lasciato, per l'esame dei conti e dei relativi documenti, il termine di tempo di cui all'art. 176 del Codice di commercio.

I revisori dovranno firmare il bilancio accompagnandolo con una relazione sull'esercizio.

Ai consiglieri è comunicata in anticipo copia del bilancio e della relazione della Giunta e dei revisori.

Dopo l'approvazione del Consiglio generale, il bilancio è comunicato al Ministero delle corporazioni.

Le funzioni di revisore possono essere retribuite.

Art. 10.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute:

per il cinquanta per cento in aumento al patrimonio;

per il quaranta per cento alla costituzione della riserva;

per il dieci per cento a disposizione della Giunta per eventuali gratificazioni al personale.

Convocazioni.

Art. 11.

Il Consiglio generale è convocato ogni qualvolta il suo presidente lo creda necessario e non mai meno di tre volte ogni anno o quando sette membri lo richiedano per iscritto al presidente.

La Giunta esecutiva deve essere convocata non meno di una volta al mese e sempre su richiesta del suo presidente.

Scioglimento.

Art. 12.

In caso di scioglimento del Consiglio generale disposto dal Governo o nel caso di scioglimento per dimissioni di almeno due terzi dei consiglieri, l'amministrazione straordinaria dell'Ente sarà affidata, fino alla ricostituzione del Consiglio, ad un commissario da nominarsi con decreto Reale promosso dal Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

L'Ente potrà essere sciolto e messo in liquidazione su proposta del Consiglio, accettata in seduta alla quale siano intervenuti almeno i quattro quinti dei membri in carica, oppure per iniziativa del Governo.

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato con decreto Reale promosso dal Ministero delle corporazioni, sentito il Consiglio di Stato.

Il decreto Reale stabilisce altresì le norme secondo le quali si provvederà alla liquidazione e nomina del commissario liquidatore, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, di liquidazione o di cessazione comunque della Fiera, le attività risultanti dopo il soddisfacimento dei creditori passeranno di diritto al comune di Milano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. **1210**.
Partecipazione di un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla nelle Giunte per l'istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 19 agosto 1932, n. 1081, concernente la costituzione di Giunte regionali per l'istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Oltre ai componenti indicati nell'art. 1 del R. decreto 19 agosto 1932, n. 1081, è chiamato a far parte delle Giunte per l'istruzione media tecnica un rappresentante dell'Opera Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù. Alla nomina di detto rappresentante si provvede su designazione della Presidenza centrale dell'Opera stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. **1211**.
Riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riduzione del saggio di interesse sui mutui concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato;

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335;

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 985;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito in legge con la legge 16 febbraio 1928, n. 445;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il saggio d'interesse sui mutui concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, viene ridotto, a decorrere dal 1° maggio 1934, dal 5 al 4 per cento.

La stessa riduzione viene applicata, mediante corrispondente diminuzione delle rate ancora a pagarsi, sui mutui concessi anche prima della suddetta data, limitatamente però ai soli interessi dovuti sulle rate con scadenza posteriore alla data stessa.

Art. 2.

È altresì ridotto dal 4 al 3 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1934, il saggio d'interesse che il Fondo di garan-

zia è tenuto a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ed allo Stato, per effetto rispettivamente dell'art. 2 (primo capoverso) del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133 predetto, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito in legge con la legge 16 febbraio 1928, n. 445.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. **1212**.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio delle torpediniere « Perseo » e « Sirio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le due torpediniere da 625 tonnellate di dislocamento base, la cui costruzione è affidata alla ditta Cantieri del Quarnaro di Fiume, sono inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di « Perseo » e « Sirio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. **1213**.
Modificazioni del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regolamento medesimo nella parte concernente il posto di direttore generale e relative attribuzioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di direttore generale presso l'Opera nazionale per i combattenti, previsto dal regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera stessa, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, è soppresso.

Sono conferite al segretario generale dell'Opera anzidetta le attribuzioni demandate al direttore generale di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 139 — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. **1214**.
Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 32 e 35 della legge 3 aprile 1933-XI, numero 255, concernente modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti;

Vista la proposta di detta Corte circa il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte stessa;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, composto di novantanove articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 141. — MANCINI.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

TITOLO I.

COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 1.

(Articoli 1 e 2, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma.
E' divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed è composta di:

1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-Procuratori generali;
23 Primi referendari;
30 Referendari.

Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.
Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.
Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

Art. 2.

((Art. 1 - 2° comma - R. D. 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2 - 1° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Il presidente della Corte riferisce al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sull'andamento dei lavori della Corte stessa.

Art. 3.

(Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14 - 1° e 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa.

La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'articolo 24.
Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.

Art. 4.

(Art. 8, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 8 - 3° comma - art. 14 - 2° comma - e art. 20, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a Sezioni separate, sia a Sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.
Il numero dei votanti non può essere minore di sette per la Sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e di undici per le Sezioni riunite.
Il presidente della Corte con sua ordinanza può disporre che le Sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Art. 5.

(Art. 9, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l'incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo.
Il numero dei primi referendari e dei referendari non può essere maggiore di due nelle singole Sezioni nè di quattro nelle Sezioni riunite.

Art. 6.

(Art. 6, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La tabella A annessa al presente testo unico stabilisce il ruolo organico del personale della Corte dei conti.

Art. 7.

(Art. 15, R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084; Art. 3, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.
Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791.

Art. 8.

(Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati nè collocati d'ufficio a riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

Art. 9.

(Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395).

Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti è fissato al compimento degli anni settanta.

Art. 10.

(Art. 3 - 3° comma - R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4 Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.

Con le stesse modalità, ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

Salvo il disposto dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.

Art. 11.

(Art. 42, R. D. 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, Legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5 - 1° e 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706).

Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purchè in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo *A* di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo *B* della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo *A* e di otto se di gruppo *B*, nonchè i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.

In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di età, salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Art. 12

(Art. 5 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

CAPO I.

Attribuzioni in generale.

Art. 13.

(Art. 10 sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 11 luglio 1897, n. 256, modificato dall'art. 7 R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788; art. 90 - comma 8° - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 11, 18 e 19 Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte, in conformità delle leggi e dei regolamenti:

Fa il riscontro dei Decreti Reali;

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

Fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;

Fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;

Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;

Giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;

Giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'Erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;

Giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilità, giusta le disposizioni delle leggi speciali;

Giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura sui conti dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni di pubblica beneficenza;

Giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;

Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;

Giudica su tutti i reclami dei suoi impiegati;

Fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.

Art. 14.

(Art. 12, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

Art. 15.

(Art. 17, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 16.

(Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

CAPO II.

Attribuzioni di controllo.

Art. 17.

(Art. 13, Legge 14 agosto 1862, n. 800;
art. 11, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

I decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perchè, esercitato il controllo di legittimità, vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Potrà il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.

Art. 18.

(Art 19, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 e art. 12 - 1°, 2° e 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato.

Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimità, accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

Sono anche sottoposti al riscontro di legittimità i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimità.

Art. 19.

(Art. 20, Legge 14 agosto 1862, n. 800,
sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441).

I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.

La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere.

Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.

Art. 20.

(Art. 21, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.

Art. 21.

(Art. 12, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.

Può valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e può altresì far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.

Quando vengano constatate irregolarità, la Corte ne dà comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilità a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 22.

(Art. 7, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di Sezione ne coordina l'azione.

Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, oltre quelli già contemplati da leggi speciali, quando ciò sia giudicato conveniente per un più rapido svolgimento del controllo.

Art. 23.

(Art. 10, Legge 3 aprile 1933, n. 255;
art. 8, R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414).

Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonchè al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il Ministero al quale appartengano, e sulla Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno è rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.

Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.

Art. 24.

(Art. 8 - 1°, 2°, 3° e 4° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione, ricusa il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata.

Se il Ministro insiste, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmette gli atti al presidente della Corte il quale provoca sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo, costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di Sezione e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.

La deliberazione della Sezione è motivata.

Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguardi.

Art. 25.

(Art. 14, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 8 - 5° comma - e art. 9, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 26.

(Art. 18, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'articolo unico della Legge 15 agosto 1867, n 3853)

La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.

Art. 27.

(Art. 15, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La responsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 28.

(Art. 20 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art 26, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall art. 1 R. D. 28 giugno 1912, n 728, art. 71 - 1° comma - R. D. 8 maggio 1933, n 841; art 33, R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884; -art 6, R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; art 11, R decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; articoli 191 e seguenti R D. 26 giugno 1925, n. 1271; art. 29, Legge 6 luglio 1933, n. 909; art. 1, R. D. 2 gennaio 1913, n. 453; art. 32, Legge 17 maggio 1928, n. 1094; art. 16, Legge 5 gennaio 1933, n. 30; art. 4, R. D. 17 marzo 1927, n. 401; art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1627; art. 235, R. D. 23 dicembre 1920, n. 1921, sostituito dall'articolo unico R. D. 7 luglio 1932, n. 1404; art. 97, Legge 16 febbraio 1913, n. 89; articoli 8 e 11, R decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414).

Per le Amministrazioni autonome e speciali Aziende statali delle Ferrovie, delle Poste e Telegrafi, dei Servizi telefonici, dei Monopoli industriali, degli Uffici per i lavori portuali, delle Colonie, della Cassa dei depositi e prestiti con le gestioni annesse, della Azienda della strada, delle Foreste demaniali, del Fondo speciale per le corporazioni, del Fondo di massa della Regia guardia di finanza, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, degli Archivi notarili e della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno, la Corte esercita la vigilanza ed il riscontro a norma delle rispettive disposizioni speciali.

Art. 29.

(Art. 59 e 273, R. D. 31 agosto 1933, n. 1592).

Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle Regie università e dei Regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli Istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 30.

(Art. 2, R. D. 27 maggio 1923, n. 1209; art. 19 - 1° comma - R. D. 17 giugno 1923, n. 1539 e art. 178, R. D. 26 aprile 1928, n. 1297).

I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilità speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti l'esercizio scaduto al 30 giugno precedente.

Art. 31.

(Art. 5 - 2° comma - R. D. 30 dicembre 1923, n. 3203, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928).

I conti consuntivi delle Regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del Ministro e del direttore capo della ragioneria e corredati dei necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Art. 32.

(Art. 20, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte alla fine di ogni anno comunica al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'Amministrazione non abbia seguito il parere del Consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'Amministrazione.

Art. 33.

(Art. 13, Legge 3 aprile 1933, n 255).

Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato.

Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltà di applicare penalità ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilità quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.

La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, sono determinati

i funzionari ai quali debba far carico la responsabilità di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalità e le modalità per l'applicazione di esse.

CAPO III.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate e del riscontro sui magazzini e sulle cauzioni.

Art. 34.

(Art. 22 e 23, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del governo nel corso dell'esercizio.

Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.

Art. 35.

(Art. 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800, articoli 1, 2 e 3, Legge 11 luglio 1897, n. 256; art. 7, R. decreto-legge 18 giugno 1931, numero 788).

Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.

Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'amministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forme di detto riscontro sono determinati per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro delle finanze sentito il parere della Corte dei conti.

Con decreti Reali promossi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocchè il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.

Il Ministro delle finanze fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realtà delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte.

Art. 36.

(Articoli 24 e 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.

Art. 37.

(Articoli 26 e 27, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e quelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sono sottoposti al visto della Corte.

Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione.

CAPO IV.

Parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti annessi.

Art. 38.

(Art. 10 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 77, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 6, Legge 9 dicembre 1928, n. 2783).

Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle Finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, è dal Ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all'approvazione delle Camere.

Art. 39.

(Art. 29, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro.

Art. 40.

(Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa.

Art. 41.

(Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 42.

(Art. 2 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalità che questi determinerà con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.

Art. 43.

(Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.

CAPO V.

Attribuzioni giurisdizionali

SEZIONE 1ª. — *Dei giudizi di conto e di responsabilità.*

Art. 44.

(Art. 33 - 1° e 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

Art. 45.

(Art. 35, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 46.

(Art. 36, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità può condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Può anche, secondo la gravità dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

Art. 47.

(Art. 33 - 3° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441).

Quando i conti di cui all'articolo 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore non trovi irregolarità a carico del contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa al procuratore generale.

Art. 48.

(Art. 40, Legge 14 agosto 1862, n. 800)

Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purchè citati o intervenuti in giudizio.

Art. 49.

(Art. 37, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

L'agente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.

Art. 50.

(Art. 38, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.

Art. 51.

(Art. 41, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49.

Art. 52.

(Art. 14, 25 - 3° comma - e 37, Legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1, R. D. 28 giugno 1912, n. 728; art. 81, 82, 83 - 1° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, R. D. 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, R. D. 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, R. D. 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, Legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o ad altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Art. 53.

(Art 83 - 2° e 3° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16 - 1° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

I direttori generali e i capi di servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma del precedente articolo, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

La denunzia deve essere immediata.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che, per dolo o colpa grave, fu omessa la denunzia, a carico di

personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.

Art. 54.

(Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Corte può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.

Art. 55.

(Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità, purchè il valore della causa non ecceda la detta somma.

SEZIONE 2ª. — *Degli altri giudizi in materia contabile.*

Art. 56.

(Art. 90 - 8º comma - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401).

Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell'Intendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d'imposta o sovraimposta inesigibili.

Art. 57.

(Art. 25, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728).

I funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, che rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.

Qualora l'Amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionatole dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del procuratore generale.

Art. 58.

(Art. 73 — 2º comma — R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Gli impiegati di cui agli articoli 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'Amministrazione ai termini della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 59.

(Art. 40, 41, 42, 43, 48 e 53, R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399).

Nei casi previsti dagli articoli 40, 41, 42 e 43 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni è sottoposta all'omologazione della Sezione del contenzioso contabile, in camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini all'Associazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare l'azione di responsabilità avanti la Sezione del contenzioso contabile e, trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede d'ufficio in sostituzione dell'associazione inadempiente.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli Istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 - ultimo comma - della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'azione per far valere le responsabilità avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Art. 60.

(Art. 386, 387 e 402, R. D. 3 marzo 1934, n. 383).

Contro il decreto del Ministro per l'interno, emesso ai sensi degli art. 386, 387 e 402 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, è ammesso ricorso alla Corte, nei modi e termini di cui all'art. 66, da parte degli interessati, del Governatore di Roma e di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato.

Art. 61.

I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi e sulle responsabilità connesse, riguardanti Enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro trenta giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.

SEZIONE 3ª. — *Dei giudizi in materia di pensione.*

Art. 62.

(Art. 174, R. D. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 19, Legge 3 aprile 1933, n. 255 e art. 14 - 3º comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.

Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonchè le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità.

In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.

Art. 63.

Art. 14. — 1º e 2º comma — R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennità.

Quando l'Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennità, ricorra, secondo la facoltà conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.

Per il procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

L'istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dell'Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all'Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.

Art. 64.

(Art. 14 - 4° comma - e art. 15 - 1° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, nè contro la liquidazione della indennità, per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.

SEZIONE 4ª. — *Dei giudizi sui reclami degli impiegati.*

Art. 65.

(Art. 28 - 2° comma - Legge 25 giugno 1908, n. 290; art. 2, R. D. 5 settembre 1909, n. 652; art. 14 - ultimo comma - R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 aggiunto dall'art. 8 del R. D. 30 dicembre 1923, numero 3084; art. 14 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Spetta alla Corte a Sezioni riunite la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti o di chiunque vi abbia interesse relativi alla nomina, promozione e disciplina, o comunque attinenti al rapporto d'impiego, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

SEZIONE 5ª. — *Dell'appello contro le decisioni dei Consigli di Prefettura.*

Art. 66.

(Art. 34 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte, Sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti consuntivi delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali contemplati da leggi speciali, nonchè dalle decisioni degli stessi Consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli Enti medesimi, sulle responsabilità dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

Nei casi nei quali la legge ammette l'appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.

SEZIONE 6ª. — *Dell'appello contro le decisioni della Sezione del contenzioso contabile.*

Art. 67.

(Art. 7 - 2° comma - Legge 8 giugno 1911, n. 550; art. 16 - 4° comma - R. D. 23 giugno 1912, n. 1047 e art. 15, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilità per danno arrecato all'Erario ovvero alle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e di leggi speciali diverse, è ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte nel termine di trenta giorni, purchè la somma oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2000.

L'appello è concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero.

SEZIONE 7ª. — *Della revocazione.*

Art. 68.

(Art. 42 e 44 - 1° e 3° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, nel termine di tre anni quando:

a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.

Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni, il ricorso per revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale.

Art. 69.

(Art. 44 - 2° comma - e art. 45, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Nei giudizi di conto la revocazione nei casi e termini di cui all'articolo precedente, può aver luogo, oltre che sulla istanza delle parti o del pubblico ministero, anche d'ufficio.

Nella revocazione d'ufficio il giudizio è preceduto da decreto in camera di consiglio sull'ammissione in rito, sentito il pubblico ministero.

Art. 70.

(Art. 46, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La revocazione non ha effetto che per la parte della decisione dichiarata erronea.

SEZIONE 8ª. — *Dell'annullamento.*

Art. 71.

(Art. 43 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 3 - 1° comma - Legge 31 marzo 1877, n. 3761).

Le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di Cassazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Se la decisione è annullata, la Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle massime di diritto stabilite dalla Corte di Cassazione.

SEZIONE 9ª — *Norme comuni.*

Art. 72.

(Art. 39, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

I giudizi avanti la Corte dei conti sono pubblici. E' sempre sentito il pubblico ministero.

Art. 73.

La Corte può disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari.

Art. 74.

(Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 16 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Il pubblico ministero nelle istruttorie di sua competenza può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti.

Art. 75.

(Art. 1 e 2, Legge 26 maggio 1887, n. 4564).

Nei giudizi avanti la Corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.

L'abbandono non è applicabile ai giudizi ordinari di conto, la cui presentazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio; si applica bensì nei casi di opposizione o di revocazione relativi ai conti medesimi.

Art. 76.

(Art. 47 e 48 - 1° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Le decisioni della Corte, le ordinanze e i decreti presidenziali che interessano l'Erario sono trasmessi a cura del pubblico ministero, per la loro esecuzione, alle Amministrazioni interessate.

Per l'esecuzione delle decisioni e delle ordinanze di condanna si applicano le norme del R. decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Art. 77.

(Art. 42 - 3° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

L'opposizione, l'appello, la revocazione ed il ricorso per annullamento non sospendono l'esecuzione delle decisioni della Corte.

Può però la Corte, nei primi tre casi, con decreto in camera di consiglio, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico Ministero, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 78.

(Art. 43 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Spetta alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.

Art. 79.

Salvo il disposto di leggi speciali, per gli atti, documenti, decisioni e provvedimenti di qualunque natura relativi ai giudizi di competenza della Corte si applicano le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro e le annesse tabelle.

Il patrocinio legale è obbligatorio soltanto per i giudizi di competenza delle Sezioni riunite ed in ogni caso è regolato dalle norme contenute nella legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 80.

Presso la Corte dei conti è costituita una commissione per il gratuito patrocinio pei giudizi di sua competenza. La commissione è nominata, ogni anno, con decreto del presidente della Corte ed è composta:

1° di un consigliere della Corte che la presiede;
2° di un primo referendario o referendario della Corte;
3° di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori di Roma.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la commissione sono nominati membri supplenti.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI.

CAPO I.

Disposizioni transitorie.

Art. 81.

(Art. 21 — 1° comma — Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Alla eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data del 25 aprile 1933, provvedono rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 22 e 24, ed una Sezione speciale giurisdizionale composta di un presidente di Sezione e di quattro membri di cui due possono essere primi referendari o referendari.

Nel caso che la Sezione stessa debba funzionare suddivisa nel modo previsto dal 3° comma dell'art. 4 vi sarà aggiunto, con ordinanza del presidente della Corte, un congruo numero di consiglieri e di primi referendari o referendari.

Art. 82.

(Art. 3, Legge 7 aprile 1921, n. 547; articolo unico, R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906; art. 21 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Sono sottoposti al riscontro di cui al precedente articolo:

a) tutti i rendiconti amministrativi e le contabilità di qualunque specie riferentisi alle gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;

b) tutte le contabilità delle gestioni per profughi e per danni di guerra;

c) le contabilità relative alle gestioni dei commissariati civili di Trieste, Trento e Zara e alle successive gestioni di stralcio affidate con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353, alle Prefetture di Trieste, Trento e Zara, comprese le contabilità delle spese eseguite da funzionari delegati.

Le contabilità di cui alle lettere *b*) e *c*) sono trasmesse direttamente alla Corte per il suo esclusivo controllo.

Art. 83.

(Art. 21 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Sono devoluti alla competenza della Sezione speciale del contenzioso contabile:

a) i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali alla data del 25 aprile 1933 non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;

b) i giudizi di responsabilità relativi a denunzie anteriori al 30 giugno 1933.

Art. 84.

(Art. 21 - 1°, 2° e 5° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Per i giudizi della Sezione speciale predetta e per i decreti di scarico e le dichiarazioni di regolarità valgono le norme in vigore al 3 aprile 1933.

Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dell'esercizio 1932-33, se la Sezione speciale non avrà ancora giudicato l'ultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la Sezione ordinaria del contenzioso contabile potrà riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dall'agente o dall'Amministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.

Quando un giudizio di responsabilità relativo a denunzia posteriore al 30 giugno 1933 sia comunque connesso con un giudizio di conto devoluto alla competenza della Sezione speciale, è competente a decidere di entrambi la Sezione ordinaria del contenzioso contabile, salvo che nel giudizio di conto non sia stata già emessa pronunzia interlocutoria da parte della Sezione speciale suddetta.

Art. 85.

(Articolo unico, R. D. 18 febbraio 1923, n. 424; art. 21 - 4° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

I ricorsi in materia di pensione di guerra sono decisi dalla Sezione speciale istituita con il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 424.

La Sezione è composta, con decreto presidenziale, di un presidente di sezione, di otto consiglieri e di sei primi referendari o referendari.

Essa decide col numero di cinque votanti e può funzionare nel modo previsto dal terzo comma dell'art. 4. In tal caso il presidente della Corte, con sua ordinanza, può destinarvi, ove occorra, altri primi referendari o referendari oltre quelli permanentemente ad essa assegnati, ognuno dei quali, in sostituzione di uno dei primi referendari o referendari appartenenti normalmente alla Sezione, ha voto deliberativo soltanto nei ricorsi dei quali è relatore.

Art. 86.

(Art. 64, R. D. 12 luglio 1923, n. 1491).

I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro delle finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

Il ricorso è esente da spese di bollo e deve essere depositato nel termine anzidetto alla Segreteria della Corte, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorità comunale.

Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli 68 e 71.

Art. 87.

(Art. 26, R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928).

Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano state negate la pensione di guerra dal Ministero delle finanze e la pensione privilegiata ordinaria dall'autorità competente e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione giurisdizionale della Corte competente in materia di pensioni.

Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchè la seconda pronunzia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.

Art. 88.

(Art. 7, R. D. 7 gennaio 1923, n. 165; art. 1, R. D. 19 aprile 1923, numero 1032; art. 1, R. D. 27 aprile 1924, n. 776; art. 17, R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; art. 10, R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, e art. 19, R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

Contro i provvedimenti in materia di pensione, emessi dalle competenti autorità centrali o provinciali, in base alle norme dei cessati regimi austro-ungarico e fiumano, è ammesso il ricorso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente in materia di pensioni, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione agli interessati dei provvedimenti stessi da eseguirsi con le norme di cui al R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono anche applicabili per i provvedimenti di pensione emessi in base alle norme delle ex gestioni ferroviarie austro-ungariche.

Art. 89.

(Art. 9, R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257; art. 2, R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 834; art. 420, R. D. 3 marzo 1934, n. 383).

I conti consuntivi della Provincia di Roma a tutto l'esercizio 1921 incluso e quelli della soppressa Provincia di Caserta a tutto il 30 giugno 1927 sono sottoposti al giudizio della competente Sezione speciale e, in caso di appello, ne giudica la Corte a Sezioni riunite.

Art. 90.

Il termine di un anno stabilito dall'art. 75 decorre per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, salvo che i giudizi stessi non debbano ritenersi abbandonati prima della scadenza del termine predetto in base alle disposizioni finora vigenti.

Art. 91.

(Art. 9 - 2° comma - R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048).

Il rendiconto che l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli deve presentare entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario al Ministero delle finanze, è approvato con decreto Reale da registrarsi, previa revisione del rendiconto stesso, dalla Corte dei conti alla quale l'Alto Commissario invia direttamente i documenti giustificativi.

Art. 92.

(Art. 22, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui agli articoli 82 e 83 del presente testo unico e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della Magistratura della Corte i posti indicati nell'annessa tabella *B*.

Alle mansioni di concetto, di revisione e d'ordine inerenti ai servizi stessi sarà provveduto mediante personale avventizio.

La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.

Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della Magistratura verrà iniziato a decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro delle finanze, sentito il presidente dela Corte dei conti; si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.

Fino alla data suddetta resta fermo il disposto del 3° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 8.

Il personale avventizio sarà licenziato a mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.

Art. 93.

(Art. 27, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Gli impiegati che al 25 aprile 1933 facevano parte della categoria di revisione istituita col R. decreto 5 febbraio 1920 n. 97, e per i quali dopo l'applicazione degli articoli 23 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del Consiglio di amministrazione, il ritorno alla categoria d'ordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo *C* che sarà conservato fino ad esaurimento.

Gli impiegati predetti manterranno *ad personam* le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione, salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera di revisione di cui all'annessa tabella *A* ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo *C*.

In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo del personale di revisione.

Art. 94.

Rimangono in vigore, in quanto ancora applicabili, le disposizioni transitorie contenute negli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255.

CAPO II.

Disposizioni generali.

Art. 95.

(Art. 1 - 2° comma - Legge 31 gennaio 1926, n. 100;
art. 12 - 1° comma - Legge 9 dicembre 1928, n. 2693).

Le norme concernenti l'ordinamento della Corte dei conti devono essere stabilite con le forme di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e all'art. 12, primo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2693.

Art. 96.

(Art. 31 - 1° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvede alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dell'Amministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte stessa su tale materia.

Art. 97.

(Art. 32, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Con decreti Reali a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, sono stabilite:

a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose;

c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa.

Art. 98.

(Art. 50 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Il presidente della Corte provvede con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio e a quanto altro sia necessario per l'esecuzione del presente testo unico.

Art. 99.

(Art. 35, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Il presente testo unico entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

TABELLA A.

Ruolo organico per i servizi normali della Corte.

Magistratura.

(gruppo *A*)

Grado		Posti
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di Sezione	3
4°	Consiglieri	22
4°	Procuratore Generale	1
5°	Vice Procuratori Generali	3
5°	Primi Referendari	23
6°	Referendari	30
		83

Personale di concetto.

(gruppo *A*)

Grado		Posti
7°	Vice Referendari di I classe	58
8°	Vice Referendari di II classe	65
9°	Aiuti Referendari	70
		193

Personale di revisione.

(gruppo *B*)

Grado		Posti
7°	Revisori Capi	15
8°	Revisori Principali	41
9°	Primi Revisori	69
10°	Revisori	87
11°	Vice Revisori	
		212

Personale d'ordine.

(gruppo *C*)

Grado		Posti
9°	Archivisti Capi	9
10°	Primi Archivisti	26
11°	Archivisti	43
12°	Applicati	78
13°	Alunni d'ordine	18
		174

Personale subalterno

Primi Commessi	4
Commessi od uscieri capi	28
Uscieri	32
Inservienti	16
	80

RIEPILOGO.

	Posti
Magistratura	83
Personale di concetto	193
Personale di revisione	212
Personale d'ordine	174
Personale subalterno	80
	742

Spesa per i servizi di cui all'articolo 23, 2° comma, del presente Testo Unico L. 880.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

Personale per i servizi di carattere transitorio e per la eliminazione dell'arretrato.

Magistratura.

(gruppo *A*)

Grado		Posti
3°	Presidenti di Sezione	3
4°	Consiglieri	14
5°	Primi Referendari	10
6°	Referendari	21
		48

Impiegati avventizi di concetto	35
Impiegati avventizi di revisione	36
Impiegati avventizi d'ordine	20

Avventizi subalterni per i servizi di cui sopra: spesa massima L. 90.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1215.
Erezione in ente morale dell'Opera pia Orfanotrofio maschile « Sacerdote Filippo Ferrari », in Partanna.

N. 1215. R. decreto 14 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia Orfanotrofio maschile « Sacerdote Filippo Ferrari », con sede in Partanna, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1216.
Disposizioni sul credito navale.

N. 1216. R. decreto-legge 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, vengono emanate le norme circa l'emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto per il credito navale.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di S. Pellegrinetto Vetriceto (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di S. Pellegrino Vetriceto (Lucca), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di S. Pellegrinetto Vetriceto (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 95. — GUALTIERI.

(7199)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Bibbiano (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Bibbiano (Arezzo), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Bibbiano (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 94. — GUALTIERI.

(7200)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di S. Terenziano (Perugia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di S. Terenziano (Perugia), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di S. Terenziano (Perugia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 96. — GUALTIERI.

(7201)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento dei Fasci di Pecetto Torinese e Rondissone (Torino) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 23 marzo 1934-XII con la quale il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Torino chiede che i Fasci di Pecetto Torinese e Rondissone siano riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta ai Fasci di Pecetto Torinese e Rondissone la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei loro fini.
Gli atti e contratti, stipulati dai Fasci predetti, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 212. — GUALTIERI.

(7226)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1934.

Sostituzione di un membro nella Commissione incaricata di esaminare le domande di importazione dei materiali radioelettrici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1931, registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1931, registro n. 8 Ufficio riscontro poste, foglio n. 13, con cui viene costituita la Commissione incaricata di esaminare le domande di importazione dei materiali radioelettrici;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1932, registro n. 19 Ufficio riscontro poste, foglio n. 304, relativo alla nomina di un membro e del segretario della Commissione predetta;

Ritenuta la necessità della sostituzione del cav. Gerolamo Decan nella Commissione medesima;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1934, il cav. Gerolamo Decan cessa di far parte della Commissione incaricata di esaminare le domande di importazione dei materiali radioelettrici ed in sua sostituzione e con la stessa data, è nominato il comm. ing. Alberto Fornò, capo reparto nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al predetto funzionario spetta per ogni giornata di adunanza un compenso di L. 25, salve le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

La spesa farà carico sul capitolo 5 dell'esercizio 1934-35 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(7220)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Salerno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduti gli atti stipulati in Salerno rispettivamente il 5 dicembre 1932-XI ed il 29 dicembre 1933-XII, entrambi a rogito del segretario generale del Comune, atti coi quali il comune di Salerno ha donato all'Opera nazionale Balilla, per la costruzione della Casa del Balilla, un appezzamento di suolo di proprietà comunale, della estensione approssimativa di mq. 480, sito a valle della via Lungomare, già concesso in uso ad una società esercente un cinematografo;

Veduta la deliberazione n. 45 in data 1° giugno 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7215)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1934.

Inflizione di pena pecuniaria al liquidatore della Cassa rurale di Vicovaro per inosservanza alle disposizioni di legge.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'articolo unico, n. 11, della legge 25 gennaio 1934, n. 186, che reca modificazioni alla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto l'art. 24 della legge 6 giugno 1932, n. 656, che determina le sanzioni pecuniare per le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 19 della legge stessa;

Ritenuto che il liquidatore della Cassa rurale di Vicovaro (Roma) in liquidazione, sebbene ripetutamente sollecitata, non ha fornito all'Istituto di emissione la prova di avere adempiuto alle formalità prescritte dal Codice di commercio in ordine alla chiusura della liquidazione della società;

Decreta:

Al signor Isidoro Ziantoni, liquidatore della Cassa rurale di Vicovaro (Roma) in liquidazione, è inflitta la pena pecuniaria di L. 150 (centociquanta) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

L'Intendenza di finanza di Roma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7225)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pesaro-Urbino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona del comune di Urbino delimitata:

dalla strada nazionale Urbino-Urbania, dal bivio della Parrocchia di S. Cipriano fino al fosso del Moruccio; da questo corso d'acqua fino alla strada consorziale della Parrocchia di S. Giovanni in Ghiaiuolo; questa strada sino al bivio di partenza della nazionale Urbino-Urbania.

La Commissione provinciale venatoria di Pesaro-Urbino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7217)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 30-939 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Magajne Maria di Antonio e di Simonic Maria, nata a Circhina il 1° dicembre 1894 e residente a Circhina, Ottales, 248, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5804)

N. 30-1110 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Basa Francesca ved. Sinigoj fu Giuseppe e fu Saksida Caterina, nata a Montespino il 16 gennaio 1866 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE TERREMOTI

Turni di trattazione delle domande per obbligazioni terremoti.

(Articoli 1 e 2 del decreto Interministeriale 30 giugno 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1933, n. 164).

SECONDO ELENCO.

PROVINCIA DI MESSINA.

1. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
52	30476	Ruggeri Domenico fu Antonino.
53	30607	Romeo Paolo fu Giuseppe.
54	32240	Garufi Carmelo fu Rosario.
55	21112	Rotondo Giuseppe fu Nicola.
56	22501	Scarfi Carlo fu Andrea.
57	29375	Ricciardi Vincenzo fu Antonino.
58	22744	Puleio Giuseppe fu Pietro.
59	24617	Manasseri Antonino fu Giuseppe, ed altri.
60	29333	Certo Rosario fu Francesco.
61	12372	Ruggeri Vito di Giuseppe.
62	20007	Vaccarini Antonino di Giuseppe.
63	29495	Colosi Carmelo fu Sante.
64	19662	Cammaroto Salvatore fu Giuseppe.
65	19930	Vaccarino Antonio fu Giuseppe.
66	20597	Lisi Rocco fu Giuseppe.
67	25689	Siracusano Giuseppe di Ferdinando.
68	29645	Donato Antonino fu Giovanni.
69	30518	Cambria Antonino fu Francesco.
70	30663	Bongiovanni Pietro di Giuseppe, ed altri.
71	32233	Gambino Giovanni, Nunziata fu Giuseppe.
72	25809	De Pasquale Rosa fu Filippo.
73	29681	Maccarone Carmelo fu Giovanni, ed altri.
74	30293	Maccarone Gaetano fu Antonino, ed altri.
75	12377	Sergi Diego fu Eustacchio.
76	6642	Fiorentino Eucaristica.
77	25289	Garufi Carmelo ed Antonino fu Luigi.
78	25712	Salamone Salvatore di Francesco.
79	30275	Ciccolo Pietro fu Giuseppe.
80	22888	Falcone Giuseppe di Paolo.
81	30099	Ruello Giuseppe fu Salvatore.
82	30678	Tricomi Caterina fu Filippo.
83	5138	Guglielmo Giuseppa di Rosario.
84	19598	Costanzo Simone fu Natale, ed altri.

N. del Turno	Posizione	Ditta
85	30014	Rando Francesco fu Giovanni.
86	30388	Casella Mariano fu Salvatore.
87	30499	Mezzasalma Gaetano di Pietro.
88	25759	Amorosia Santa e Concetta fu Giuseppe.
89	29787	Rizzotti Luigi di Giuseppe
90	25909	Olivo Giovanni fu Antonino.
91	29863	Alì Carlo fu Giuseppe.
92	29615	Donia Antonino fu Pietro e Lissi Francesca fu Pietro.
93	29218	Munagò Giuseppe fu Andrea.
94	12663	Mongano Antonio fu Giuseppe.
95	21607	Pagano Rocco.
96	25288	Arena Giuseppe fu Stefano.
97	21231	Donato Nicolina fu Nicolò.
98	11263	Salvato Carmelo fu Giuseppe.
99	25769	Currò Giuseppe fu Giovanni.
100	24610	Scavone Rosalia fu Giuseppe.
101	19260	Garufi Francesco fu Carmelo.
102	30102	Spadaro Daniela fu Giovanni.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
10	25673	Mafera Marietta fu Vincenzo.
11	30668	Casella Antonino di Mariano e Cannistrà Salvatore fu Rosario.
12	25837	Martines Giovanni fu Giovanni.
13	26196	Cassata Antonio fu Francesco e Stilo Antonina fu Luigi.
14	24643	La Falce Giovanni fu Cosimo.
15	30498	Garufi Giuseppe fu Onofrio.
16	25465	Camarda Antonino fu Vincenzo.
17	25701	Pavone Gaetano fu Benedetto.
18	30133	Merlino Giuseppe fu Giuseppe.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
31	18720	Gullotta Giuseppe fu Lucio.
32	11543	Gentile Salvatore fu Cristofaro.
33	19466	Trischitta Vincenzo e germani fu Francesco.
34	19459	Piccione Giuseppe di Angelo
35	19651	Mangraviti Giovanni di Giuseppe.
36	18637	De Francesco Giovanni di Salvatore.
37	19597	Donato Antonino e germani fu Domenico.
38	25279	Scolaro Rosina ved. Baratta.
39	25292	Scarfi Giovanni di Francesco.
40	18583	Marullo Concettina di Giuseppe.
41	18728	Puglisi Mattia fu Francesco.
42	1124	Sturniolo Domenico fu Luigi.
43	19149	De Salvo Annetta fu Antonio.
44	18628	Zanghi Nicola di Giuseppe.
45	18933	Ruello Giuseppe fu Pietro.
46	19066	Mangraviti Giovanni e germani fu Nicolò.
47	20655	Versaci Felice fu Francesco.
48	25662	Moleti Arturo fu Giuseppe.
49	20183	Ruggeri Vincenzo fu Nicolò.
50	22130	Mastroeni Giovanni.
51	10001	Micali Giuseppe fu Antonino.
52	25672	Jannelli Fortunata fu Fortunato e Sciacca G. Battista fu Barone Gaetano.
53	21079	Sciacca Salvatore fu Giov. Battista.
54	25671	Fiammingo Casimiro, Giovanni e Giuseppe fu Gaetano.
55	13133	Abate Biagio fu Francesco.
56	19596	Comune di Messina.
57	10889	Campagna Giuseppe fu Giuseppe, ed altri.
58	18627	Bonanzinga Salvatore fu Vincenzo.
59	22654	Furnari Francesco fu Filippo.
60	18641	Buda Vincenzo e Gaetano di Carmelo e Buda Carmelo fu Vincenzo.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
12	32423	Dattola Vincenzo fu Bartolo e figli minori Bartolo, Giovanni e Silvio.
13	18617	Candido Cesare fu Rosario.
14	27444	Cappellari Giuseppe Maria fu Vincenzo.
15	23456	Alessio Gregorio di Giuseppe.
16	31030	Hjeraci Francescopaolo fu Nicola e Mezzatesta Caterina di Pietro.
17	30921	Zito Maria Concetta fu Nicola.
18	20815	Crea Francesco fu Rocco.
19	27260	Musolino Vincenzina fu Domenico.
20	24406	De Blasio Francesco fu Ferdinando.
21	18817	Albonico Benedetto.
22	18021-*bis*	Carmuccio Giuseppe di Paolo.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
4	21440	Piromallo Capece e Piscicelli Giuseppe di Giacomo.
5	18652	Tropea Domenico fu Ferdinando.
6	20377	Modafferi Domenico fu Pasquale

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
7	21715	Grillò Antonio fu Fedele.
8	23338	Quattrone Antonio fu Francesco.
9	24310	Fazari Bruno fu Stefano.
10	24316	Romeo Maria Rosa fu Vincenzo.
11	24318	Mollica Vincenzo e Marianna fu Raffaele.
12	24319	Mollica Raffaele fu Nicola.

PROVINCIA DI CATANZARO.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
11	20412	Ventrice Pasquale fu Domenico.
12	25147	Teti Antonio e Raffaele fu Luigi.
13	28098	Torcia Vincenzo fu Antonio.
14	6339	Toraldo Bernardo fu Antonino.
15	19997	Sangiovanni Giuseppe, ed altri.
16	20203	Massara Francesco fu Filippo.
17	20406	De Nobili Maddalena fu Carlo.
18	21000	Donato Salvatore fu Giovanni e Donato Giuseppe e germani di Giovanni.
19	28408	Riitano Francesco fu Domenico.
20	28621	Molè Francesco fu Enrico.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
11	8762	Grande Domenico fu Giuseppe, ed altri.
12	25315	Caliò Concetta ed altri.
13	13139	Alfieri Salvatore fu Vitaliano.
14	28936	Augelli Damasino fu Costantino.
15	4341	Gualtieri Paride, ed altri.
16	7743	Lo Turco Giovanni fu Bruno.
17	8959	Ventrice Ettore fu Pasquale.
18	10386	Gasparro germani fu Luigi e Cutullè Maria fu Carlo.
19	10515	Luciani Giuseppe di ignoti
20	13465	Amendola Gennaro di G. Battista.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
16	22581	Cerra Francesco e Giuseppe fu Pasquale.
17	23118	Grandinetti Serafino fu Giovanni.
18	19490	Ferrari-Acciacoli Enrichetta in Pellegrini.
19	23189	Andreacci Agostino fu Francesco.
20	22709	Chiera Nicoletta fu Nicola.
21	22712	Orlando G Battista fu Francesco.
22	24881	Provenzano Roberto e Vitaliano fu Alfonso.
23	6408	Baratta Domenica ed Erminia.
24	10383	De Siena Raimondo e germani fu Domenico.
25	19554	Capenni germani fu Giuseppe.
26	25145	Galati Marianna fu Antonio.
27	22935	Caporale Antonio fu Pietro.
28	22936	Caporale Domenico fu Nicola.
29	23468	Consentini Carolina fu Giuseppe.
30	23779	Muscarello Orazio e germani fu Nicola.

PROVINCIA DI AQUILA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
22	8151	D'Alessandri Gaetano e Juta fu Enrico.
23	14800	Paris Francesco fu Luigi.
24	3014	Pappaglione Gregorio e Paris Luisa fu Antonio.
25	9502	Di Salvatore Vito e Francesco fu Aurelio e Liberatore Vincenzo fu Carmineantonio.
26	6983	Villa Vincenzo fu Raffaele.
27	14446	Blasetti Pacifico fu Cesidio.
28	12241	Ferrante Manfredo ed altri fu Filippo e Di Paolo Giovanni fu Vincenzo.
29	6469	Pandolfi Vincenzo fu Domenico.
30	10634	Di Luca Salvatore fu Felice.

N. del Turno	Posizione	Ditta
31	15014-*bis*	Maussier Giovanni fu Carlo.
32	21663	Colella Michele fu Andrea.
33	22593	Sperandio Maria Grazia di Antonio, ed altri.
34	31055	Mastrella Croce fu Loreto.
35	26224	Sabatini Angelo, Di Cesare Carlo e Francesco, Boccia Luigia, Panella Augusto, Carmine e Cristina.
36	32318	Giustizia Sofia fu Giuseppe.
37	16636	D'Eleuterio Francesco fu Paolo.
38	12019	Clementucci ed Aquila Serafino.
39	6875	Leone Pietro fu Pasquale.
40	9577	Biasetti Giuseppe fu Giovanni ed altri.
41	15006	Romano e Antonofante.
42	14218	Grassi Luigi, Mariano fu Luciano, ed altri, Maceroni Pasquale fu Costantino, ed altri.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
3	10677-*bis*	Cosimati Francesco, Agnese e Assunta fu Vincenzo.
4	12054	Cornicelli Silvio e Vittorio fu Angelo.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
33	4393	Colantoni Ettore fu Oreste.
34	3247	Brogi Giovanni Battista fu Tommaso.
35	22087	Cesta Francesco fu Crescenzo; Cesta Crescenzo, Oliva, Ludovico fu Pietro; Cesta Vincenzo fu Crescenzo; Cesta Giovanni fu Pietro.
36	3663	Bellotta Angelina fu Luigi.
37	4571	Tantalo Francescantonia fu Giuseppe.
38	4110	Pirri Angelo fu Angelo.
39	4022	D'Avolio-Ranalli.
40	4483	Di Clemente Anna Maria ed altri fu Giuseppe.
41	23724	Camilli Elpino fu Francesco.
42	22040	Mottola Adele fu Nicola.
43	24901	Congregazione di Carità di Aquila.
44	22090	Carli Clelia fu Vincenzo.
45	22672	Comune di Aquila.
46	23725	Bernardi Alarico.
47	24179	Comune di Aquila
48	25036	Tarquini Silvia.
49	4075	Fiore Giulio fu Alfonso
50	4588	Rosati Marianicola fu Domenico, ed altri.
51	4487	Casalvieri Achille fu Pasquale.
52	23723	Pica-Alfieri Giuseppe fu Ignazio e Sofia Paolo, Anna, Carlo, Maria, Francesco di Giuseppe.
53	31064	Pica-Alfieri Giuseppe fu Ignazio.
54	4707	Ranalli Giustino ed altri fu Pasquale.
55	5635	Testa Carmine e Chiara fu Daniele e Sorgi Davide, Lucia e Anatolia fu Biagio, ed altri.
56	4767	Di Stefano Giuseppe ed Antonio fu Giustino.
57	4561	Moretti Antonio e Simplicio fu Vittoriano ed altri.
58	4587	Pisotta Sante fu Cesidio, ed altri.
59	4829	D'Orazio Giustino fu Francesco; Bernabei Giustino fu Vincenzo, ed altri.
60	4782	Porcari Giuseppe fu Giovanni; Di Carlo Argia fu Giuseppe; Cellini Vincenzo fu Giuseppe, ed altri.
61	4987	Jacoboni Flavia fu Francesco; Saverio Elisabetta fu Vincenzo e Stornelli Raffaella fu Costanzo
62	5169	Cornacchia Domenico fu Alfonso.
63	6029	Crocenzi Maddalena e Francesco fu Luigi.
64	6015	Ranalli Antonio e Matteo fu Francesco.

PROVINCIA DI CATANIA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
12	24442	Maccarone Stefano di Giuseppe.
13	26662	Fichera Raffaele fu Michelangelo.
14	26572	Patanè Rosario di Pietro.
15	23775	Musmeci Alfio e Carmela fu Andrea.
16	26695	Cavallaro Rosaria fu Ignazio.
17	26641	Russo Agatina di Salvatore.
18	24259	Borgi Venera, Maria Grazia e Salvatore fu Antonio.
19	23618	Nicolosi Carmelo e germani fu Sebastiano.
20	26544	Sacco Salvatore fu Pietro.
21	26642	Vigo-Calì Giovanni, Vincenzo e Gaetano di Francesco.
22	9598	D'Amico Raimondo fu Francesco.

II. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
5	23424	Musumeci Venera fu Paolo ved. Arcidiacono, Arcidiacono Albino e Eleonora fu Giovanni.
6	23429	Barbagallo Giuseppe ed altri fu Vincenzo.
7	23444	Sciuto sac. Giuseppe amm. Chiesa Madre Zafferana E.
8	23749	Fichera sac. Rosario fu Antonino.

PROVINCIA DI FIRENZE.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
4	10669	Fabbroni Jacopo ed altri, fu Guido.
5	22254	Moretti-Pananti Panante.
6	22207	Gerini Antonio.

II. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
2	22262	Vannini Raffaello fu Domenico.

PROVINCIA DI FORLI'.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
3	22963	Zanetti-Protonotari-Campi Francesco, Clementina ed Anna fu Carlo.
4	5760	Giannetti Germano ed altri fu Luigi.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
2	24122	Perini Allegro fu Ottavio e Perini Francesco, Irice e Annita di Allegro.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
3	12434	Zambelli Vincenzo fu Davide.
4	24118	Baldani Giuseppe fu Angelo.

PROVINCIA DI FROSINONE.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
9	8577	Maciocchi Giuseppe ed altri.
10	18793	Meglio Filippa ved. Lama ed altri.
11	18701	Palombo Gaetano fu Giuseppe.
12	20443	Pompeo Emilio fu Domenico.
13	27054	Giangrande Antonio fu Nicola.
14	25372	Facchini Vincenzo, Sisto fu Antonio e Baldassarra Raffaela fu Rocco.
15	27045	Di Vittorio Alfonso fu Vincenzo.
16	27062	Società Cartiere Meridionali Isola Liri.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
2	25370	Coletta Giuseppe fu Nicola.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
12	25379	Nicolò germani fu Mario.
13	9294	Di Pede Felice fu Bernardino.
14	25378	Manente germani fu Michele.
15	18843	Mignanelli Marino fu Crescenzo.
16	24101	De Rosa Benedetto fu Ludovico.
17	18697	Casa Canonica Santa Croce in Castelliri.
18	26770	Di Falco Silvestro, Vincenzo, Anna, Maria, Sante fu Vito.
19	25377	Cocchi Francesco e germani fu Benedetto.
20	24111	Delli-Colli Carlo.
21	32291	Ferrari Augusta fu Felice ved. Ferri.
22	9316	Annoni Vittoria fu Nicola.

PROVINCIA DI LUCCA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
5	23017	Guglielmi Giovanni.
6	27116	Tognarelli Luisa in Panzani.
7	27141	Boisi Gerardo.
8	18876	Boldera Giovanni fu Pietro.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
2	13654	Ghilardi Giusto e Bartolomeo.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
11	23223	Mori Adriano ed altri fu Giuseppe.
12	11408	Giorgi Ranieri fu Francesco.
13	10159	Ferrari Erina di Pietro.
14	11410	Marchini Emma fu Giuliano.
15	10459	Beneficio Parrocchiale di S. Donnino.
16	11366	Pillocchi Alessio, Carlo fu Francesco.
17	11114	Casciani Stefano e fratelli fu Antonio; Bandoni Elisabetta ed Igino di Olinto e Filippi Ottilia, Maria di Giovanni.
18	11116	Lucarotti Martino fu Francesco.
19	11117	Gambogi-Masini Emilio fu Egidio.
20	11121	Paoli Federico fu Francesco.

PROVINCIA DI MASSA.

I. — *Lavori eseguiti.*

5	10462	Salvatori Eliseo.
6	12590	Corvarola Maria, Isolina fu Pietro.
7	32070	Sordi Ulderico, Fanny e Margherita fu Giuseppe.
8	18000	Brunelli Rosa.

II. — *Lavori in corso.*

2	15782	Ugeri Antonio fu Andrea.

III. — *Lavori da eseguire.*

11	8901	Castagnoli Domenico, Ferdinando e Pietro fu Andrea.
12	8922	Malgheri Gemma fu Oreste.
13	9101	Bongi Egisto fu Ercole.
14	9104	Bertoli Teodoro, Alessandrina fu Francesco; Mastorci Elia ed altri di Antonio.
15	9132	Clementi Lanfranco fu Giuseppe.
16	9140	Bonfigli Giovanni fu Adriano e Belli Anna fu Francesco.
17	9144	Mazzoni Giovanni fu Ugo.
18	9733	Boni Raffaello fu Luigi e Frassinetti Antonio ed altri fu Ferdinando.
19	9736	Giovannucci Giovanni fu Francesco; Giovannucci Vincenzo di Giovanni e Giovannucci Cristina ed altri fu Ernesto.
20	9740	Tonelli Marcello e germani fu Francesco.

PROVINCIA DI PARMA.

I. — *Lavori eseguiti.*

3	20570	Valla Matilde e Lucrezia.
4	18755	Congregazione di Carità di Corniglio.

II. — *Lavori da eseguire.*

4	24126	Madureri Giovanni e Fedele fu Pietro.
5	24127	Mazza Francesco fu Ermenegildo.
6	24132	Bottazzi Tarquinio fu Ilario.

PROVINCIA DI RIETI.

I. — *Lavori eseguiti.*

4	12238	Chiarelli Paolo fu Latino.
5	9284	De Blasis Alessandro ed altri.
6	22175	Tanteri Evangelista.

II. — *Lavori in corso.*

3	18156	Colangeli Nicola e Natalina fu Francesco.
4	18193	Grillini Antonio e Luigi fu Fortunato.

III. — *Lavori da eseguire.*

6	22260	Caloisi Lucio e Giulio.
7	23218	Capparella Maria, Antoni Aurora, Ballotta Giovanna e Bernardini Lucia.
8	25542	Scoccia Lydia e Giovacchino fu Ermanno.
9	18491	Rotili Pietro di Pietro, ed altri.
10	21580	Pulsoni Silvano fu Alessandro.

(7258)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria del concorso per titoli ed esame a 43 posti di aiuto referendario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Vista la legge 3 aprile 1933, n. 255;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto presidenziale 5 novembre 1933, col quale fu indetto un concorso per titoli ed esame a 43 posti di aiuto referendario nella Corte dei conti, nonchè il decreto presidenziale 14 dicembre 1933, col quale fu prorogata al 15 febbraio 1934 la data di presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreti presidenziali del 22 febbraio e del 7 giugno 1934;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a 43 posti di aiuto referendario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti bandito con decreto presidenziale 5 novembre 1933:

1. Giagheddu dott. Antonio	con punti	27 — su 30
2. Chiesa dott. Fernando	» »	25,75 »
3. Colizza dott. Domenico	» »	24,75 »
4. Nicosia dott. Pietro	» »	24,125 »
5. Petrocelli dott. Guido	» »	23,75 »
6. Bartoli dott. Domenico	» »	23,675 »
7. Bonatti dott. Carlo	» »	23,25 »
8. Galeani dott. Vincenzo	» »	22,95 »
9. Grassi dott. Antonio	» »	22,775 »
10. Cipolletta dott. Giuseppe	» »	22,10 »
11. Nicolais dott. Carlo	» »	21,85 »
12. Gori dott. Eutimo	» »	21,75 »
13. Greco dott. Edoardo	» »	21,60 »
14. Condò dott. Ugo	» »	21,50 »
15. Alessi dott. Arturo	» »	21,40 »
16. Cillo dott. Giovanni	» »	21,25 »
17. Flammia dott. Tommaso	» »	21 — »

Art. 2.

I suddetti candidati sono dichiarati vincitori del menzionato concorso, nell'ordine sopra indicato.

Roma, addì 28 luglio 1934 - Anno XII

Il presidente: GASPERINI.

(7252)

Graduatoria generale del concorso a 39 posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo B della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto presidenziale in data 10 gennaio 1934-XII, con il quale fu indetto un concorso per esame a n. 39 posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* della Corte dei conti;

Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreti presidenziali 23 febbraio e 21 marzo 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a n. 39 posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* della Corte dei conti:

1. Martorella Bartolomeo . . . con punti 17,73 su 20
2. Mancini Erman . . . . » » 17,40 »
3. Santini Rinaldo . . . . » » 17,33 »
4. Cecconi Giovanni . . . . » » 17,16 »
5. Pochettino Sergio . . . . » » 17,13 »
6. De Rossi Gioacchino . . . » » 17,06 »
7. De Monte Alberto . . . . » » 17 — »
8. Palazzi Riziero . . . . » » 16,90 »
9. Monacelli Fausto . . . . » » 16,85 »
10. Pelo Mario . . . . . » » 16,83 »
11. Bacicchi Fernando . . . . » » 16,81 »
12. Pascarella Cesare . . . . » » 16,76 »
13. Cesari Gerardo . . . . » » 16,66 »
14. Russo Giovanni . . . . » » 16,60 »
15. Bonomi Aurelio . . . . » » 16,50 »
16. Brucculeri Salvatore . . . » » 16,40 »
17. Giuntella Vittorio Emanuele . » » 16,35 »
18. D'Alena Vittorio . . . . » » 16,30 »
19. Morgetano Fernando . . . » » 16,28 »
20. Scardi Felice . . . . . » » 16,25 »
21. Trotta Rocco . . . . . » » 16,21 »
22. Manetti Alfredo . . . . » » 16,16 »
23. Rossi Marcelli Guglielmo . . » » 16,15 »
24. Esposito Antonio . . . . » » 16,10 »
25. Patera Gino . . . . . » » 16,05 »
26. Pugliares Mario . . . . » » 16 — »
27. Zampetti Furio . . . . » » 15,95 »
28. Albertazzi Luigi . . . . » » 15,90 »
29. Cocchi Mario . . . . . » » 15,85 »
30. Lori Armando . . . . . » » 15,80 »
31. Semino Elia . . . . . » » 15,76 »
32. Loreti Oliviero . . . . » » 15,71 »
33. De Maglie Angelo . . . . » » 15,66 »
34. Izzi Angelo . . . . . » » 15,65 »
35. Lazzarini Francesco Maria . . » » 15,60 »
36. Izzi Guido . . . . . » » 15,55 »
37. Taffiorelli Francesco . . . » » 15,50 »
38. Martinelli Antonio . . . . » » 15,46 »
39. Martini Mario . . . . . » » 15,43 »
40. Vagliviello Aldo . . . . » » 15,40 »
41. Brancato Francesco . . . . » » 15,36 »
42. Santaroni Lodovico . . . . » » 15,31 »
43. Turi Carlo . . . . . » » 15,30 »
44. Abenante Diego . . . . » » 15,28 »
45. Sarcinelli Salvatore . . . . » » 15,23 »
46. Bardi Uberto . . . . . » » 15,18 »
47. Patacchini Sanzio . . . . » » 15,16 »
48. Di Palma Giovanni . . . . » » 15,15 »
49. Findi Renato . . . . . » » 15,10 »
50. Palascino Vittorio . . . . » » 15,08 »
51. Petraroli Daniele . . . . » » 15,03 »
52. Supino Giuseppe . . . . » » 15 — »
53. Troisi Fiorenzo . . . . » » 14,95 »
54. Cuomo Carlo (nato 24-1-1912) . » » 14,93 »
55. Peynetti Michele (nato 17-7-1913) » » 14,93 »
56. Salvio Arturo . . . . . » » 14,90 »
57. Misino Giuseppe . . . . » » 14,85 »
58. Lacagnina Giovanni . . . . » » 14,83 »
59. De Leonardis Vincenzo . . . » » 14,82 »
60. Conti Vincenzo (nato 20-8-1910) . » » 14,78 »
61. Lombardi Ugo (nato 6-5-1913) . » » 14,78 »
62. Meloni Mario (orfano di guerra) » » 14,76 »
63. Massa Ciro . . . . . » » 14,76 »
64. Pezzarossa Emanuele . . . » » 14,71 »
65. Sorbelli Alessandro . . . . » » 14,66 »
66. Bonacci Giuseppe (orf. di guerra) » » 14,65 »
67. Marzovilla Vittorio . . . . » » 14,60 »
68. Colangeli Raffaele . . . . » » 14,56 »
69. Ardizzone Adolfo . . . . » » 14,51 »
70. Filippi Filiberto . . . . » » 14,50 »
71. Papa Luigi . . . . . » » 14,48 »
72. Silva Armando . . . . . » » 14,45 »
73. Xella Alessandro . . . . » » 14,40 »
74. Roth Luciano . . . . . » » 14,35 »
75. Boni Giuseppe . . . . . » » 14,30 »
76. Scaglione Francesco . . . . » » 14,25 »
77. Avalloni Oscar . . . . . » » 14,23 »
78. De Luca Egisto . . . . . » » 14,21 »
79. Gentile Emilio (combattente) . » » 14,16 »
80. Martelli Carlo . . . . . » » 14,11 »
81. Gargini Ugo . . . . . » » 14,10 »
82. Filippucci Ermanno . . . . » » 14,05 »
83. Caccia Vincenzino . . . . » » 14,03 »
84. Raiss Luigi . . . . . » » 13,98 »
85. Supino Lamberto . . . . » » 13,93 »
86. Cotogno Giuseppe . . . . con punti 13,86 su 20
87. Tantini Antonio . . . . . » » 13,81 »
88. Curzio Nicola . . . . . . » » 13,80 »
89. Ferruzzi Achille . . . . . » » 13,75 »
90. Tamburrano Nicola . . . . » » 13,70 »
91. Magrino Teodoro . . . . . » » 13,68 »
92. Rispo Ugo . . . . . . » » 13,63 »
93. Lomazzi Renato . . . . . » » 13,61 »
94. Morales Mario . . . . . » » 13,56 »
95. Ceracchi Ferdinando . . . . » » 13,50 »
96. Mohrhoff Pietro Vittorio . . . » » 13,40 »
97. D'Arcangeli Roberto . . . . » » 13,30 »
98. Lopiano Salvatore . . . . . » » 13,15 »
99. Perricone Alfonso . . . . . » » 13,10 »
100. Zancla Filippo Neri . . . . » » 13 — »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nell'ordine seguente i candidati:

1. Martorella Bartolomeo
2. Mancini Erman
3. Santini Rinaldo
4. Cecconi Giovanni
5. Pochettino Sergio
6. De Rossi Gioacchino
7. De Monte Alberto
8. Palazzi Riziero
9. Monacelli Fausto
10. Pelo Mario
11. Bacicchi Fernando
12. Pascarella Cesare
13. Cesari Gerardo
14. Russo Giovanni
15. Bonomi Aurelio
16. Brucculeri Salvatore
17. Giuntella Vittorio Emanuele
18. D'Alena Vittorio
19. Morgetano Fernando
20. Scardi Felice
21. Trotta Rocco
22. Manetti Alfredo
23. Rossi Marcelli Guglielmo
24. Esposito Antonio
25. Patera Gino
26. Pugliares Mario
27. Zampetti Furio
28. Albertazzi Luigi
29. Cocchi Mario
30. Lori Armando
31. Semino Elia
32. Loreti Oliviero
33. De Maglie Angelo
34. Izzi Angelo
35. Lazzarini Francesco Maria
36. Izzi Guido
37. Meloni Mario (orfano di guerra)
38. Bonacci Giuseppe (orfano di guerra)
39. Gentile Emilio (combattente)

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nell'ordine seguente i candidati:

1. Taffiorelli Francesco
2. Martinelli Antonio
3. Martini Mario
4. Vagliviello Aldo
5. Brancato Francesco
6. Santaroni Lodovico
7. Turi Carlo
8. Abenante Diego
9. Sarcinelli Salvatore
10. Bardi Uberto
11. Patacchini Sanzio
12. Di Palma Giovanni
13. Findi Renato
14. Palascino Liborio
15. Petraroli Daniele
16. Supino Giuseppe
17. Troisi Fiorenzo
18. Cuomo Carlo
19. Peynetti Michele
20. Salvio Arturo
21. Misino Giuseppe
22. Lacagnina Giovanni
23. De Leonardis Vincenzo
24. Conti Vincenzo
25. Lombardi Ugo
26. Massa Ciro
27. Pezzarossa Emanuele
28. Sorbelli Alessandro
29. Marzovilla Vittorio
30. Colangeli Raffaele
31. Ardizzone Adolfo
32. Filippi Filiberto
33. Papa Luigi
34. Silva Armando
35. Xella Alessandro
36. Roth Luciano
37. Boni Giuseppe
38. Scaglione Francesco
39. Avalloni Oscar
40. De Luca Egisto
41. Martelli Carlo
42. Gargini Ugo
43. Filippucci Ermanno
44. Caccia Vincenzino
45. Raiss Luigi
46. Supino Lamberto
47. Cotogno Giuseppe
48. Tantini Antonio
49. Curzio Nicola
50. Ferruzzi Achille
51. Tamburrano Nicola
52. Magrino Teodoro
53. Rispo Ugo
54. Lomazzi Renato
55. Morales Mario
56. Ceracchi Ferdinando
57. Mohrhoff Pietro Vittorio
58. D'Arcangeli Roberto
59. Lopiano Salvatore
60. Perricone Alfonso
61. Zancla Filippo Neri

Roma, addì 28 luglio 1934 - Anno XII

Il presidente: GASPERINI.

(7253)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.